



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA
composta dai Magistrati

dott. Tommaso Salamone	Presidente
dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
dott. Gian Luca Calvi	Consigliere
dott.ssa Silvia Scozzese	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario

nella camera di consiglio del 15 febbraio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota del 14 dicembre 2017 prot. n. 51572 con cui il Consiglio regionale della Calabria ha inoltrato la richiesta di parere del Comune di Rocca di Neto a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n.22/2017 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dottoressa Silvia Scozzese.

Considerato in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Rocca di Neto ha inoltrato a questa Sezione, tramite il Consiglio regionale della Calabria, richiesta di parere in merito alle seguenti questioni:

1. "*Se l'Ente sia tenuto, a seguito del parere del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2015 n.A.00795/2014 ad applicare la sanzione della riduzione del 30% dell'indennità di funzione*

agli amministratori che non erano in carica nell'anno in cui si è verificato il mancato rispetto del patto di stabilità o a procedere con l'applicazione, con il recupero delle somme, della sanzione agli amministratori in carica nell'anno del non rispetto del patto (2009)."

2. *"Se l'Ente può considerare applicata sostanzialmente la legge 266/2005 in presenza comunque di una riduzione volontaria dell'indennità base stabilita con il DM119/2000"*

DIRITTO

L'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che i Comuni, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, possano richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

In merito ai profili soggettivi il quesito risulta ammissibile in quanto la domanda è posta dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente, il Commissario Straordinario e inoltrata dal Consiglio Regionale delle Autonomie.

Riguardo poi all'ammissibilità oggettiva la richiesta di parere deve riguardare *"la materia della contabilità pubblica e non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti ed oggetti di portata generale"*. Inoltre *"la materia della contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assume un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti amministrativi che disciplinano l'attività finanziaria, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Deliberazione Sezione Autonomie n. 5 del 2006)

Sempre riguardo alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (Deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54), statuendo che *"il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"* e chiarendo che la funzione consultiva può svolgersi anche riguardo *"alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie in data 4 Giugno 2009 e come confermato dal costante orientamento delle sezioni Regionali della Corte, il parere reso deve avere *"valore di utilità in termini generali ed astratti e non soltanto in funzione delle particolaristiche e contingenti aspettative dell'ente richiedente"*

Si sottolinea poi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che le Pronunce della Sezione Autonomie della Corte sono vincolanti per le Sezioni Regionali che quindi hanno l'obbligo di conformarsi.

Sotto il profilo oggettivo le fattispecie poste all'attenzione di questa Sezione regionale sono senza dubbio riferite alla materia della contabilità pubblica, in quanto concernenti le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica finalizzate al controllo dei limiti di spesa posti a garanzia del rispetto dei saldi programmati in ambito nazionale.

Non possono dirsi però rispettati tutti i criteri dettati dalla Sezione Autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di Controllo sopra citati, volti a qualificare i requisiti necessari per

qualificare il corretto svolgimento dell'attività consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Nel quesito 1) il Comune di Rocca di Neto riferisce la interpretazione consolidata dell'articolo 31, comma 26, lettera e), legge 12 novembre 2011, n.183, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n.228, espressa dal Consiglio di Stato con il parere A00795/2014.

Il Consiglio di Stato conferma l'orientamento già espresso dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e dalla Corte dei conti che la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 31 della legge 183 del 2011 e successive modificazioni *"debba intendersi riferita specificamente ai soli amministratori in carica nel momento in cui si è verificata la violazione"*.

Il Comune riferisce del contrasto in corso con gli ex amministratori del Comune, formalizzato attraverso diffida, in merito alla applicazione della disciplina in argomento ed illustra, inoltre, le modalità di applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno già applicate nel corso delle successive annualità.

Ciò rende evidente come l'Ente non ponga alcun quesito relativo alla interpretazione, in via generale ed astratta, della disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, bensì richiede indicazioni operative, di natura discrezionale, in merito all'applicazione delle disposizioni testè citate.

Inoltre, una eventuale pronuncia della sezione di controllo in questa fase del procedimento potrebbe interferire con le attribuzioni proprie di altri Organi ed orientare l'Ente nella vertenza in corso di instaurazione. (Sez. Autonomie 5/2006).

Per i motivi sopraesposti il quesito di cui al punto 1) non possiede le caratteristiche di ammissibilità sotto il profilo oggettivo.

Il Comune di Rocca di Neto, nel quesito 2) chiede delucidazioni rispetto *"all'applicazione sostanziale"* dell'articolo 1, comma 54, della legge 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% gli emolumenti spettanti alle cariche individuali e collegiali dei Comuni. In particolare l'ente chiede di sapere se tale disposizione può ritenersi validamente attuata in presenza di una riduzione volontaria dell'indennità base.

La disposizione citata opera una (nuova) determinazione *"in riduzione"* degli emolumenti, indennità e gettoni di presenza, spettanti agli amministratori degli enti locali, nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. L'assenza di qualunque limite temporale evidenzia peraltro il carattere permanente e strutturale di tale riduzione (Sez. Autonomie 1/2012).

In merito alla vigenza della decurtazione dell'entità degli emolumenti spettanti agli amministratori locali si è pronunciata di nuovo la Sezione delle Autonomie (24/2014) *"ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1 comma 54 della legge 266/2005"*.

Venendo al caso di specie le disposizioni di contenimento della spesa pubblica in argomento possono considerarsi rispettate in presenza di una riduzione delle indennità coerente con quanto disposto dalla legge 266 del 2005. Che tali disposizioni possano essere rispettate in via *"sostanziale"* alla luce delle *"autoriduzioni"* delle indennità operate dagli stessi soggetti beneficiari è confermato anche da quanto deciso dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo (79 del 2016).

Tale orientamento è confermato dalla Sezione regionale per il Controllo del Veneto (132 del 2015) che *"ritiene ammissibile una rideterminazione in aumento delle indennità in caso di"*

precedenti riduzioni di importo maggiore di quello fissato dal legislatore”, nel limite “della misura conseguente alla riduzione prevista dalla legge 266/2005”.

Ai fini della corretta “applicazione sostanziale” della disciplina in argomento si ritiene comunque necessario confrontare il valore dell’indennità percepita a seguito della riduzione volontaria operata, ed il valore dell’indennità spettante a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1 comma 54 della legge finanziaria per il 2006.

Se l’indennità percepita, anche se derivante da riduzione volontaria, si pone nei limiti di valore fissato dalla legge 266 del 2005, allora si può ritenere rispettato il dettato normativo vigente.

P.Q.M.

La sezione regionale di controllo per la Calabria rende il parere nei termini sopra indicati.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Comune di Rocca di Neto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2018

Il Magistrato relatore
f.to Dott. Silvia Scozzese

Il Presidente
f.to Dott. Tommaso Salamone

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2018

Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Elena Russo